

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 184

del 6.5.2004

O G G E T T O

Sentenza n.1049/2003 resa dal Tribunale di Trani nella causa civile intentata dal Comune di Molfetta nei confronti degli occupanti abusivi del complesso immobiliare "ex Preventorio" per il recupero delle spese sostenute per il funzionamento del medesimo edificio.

L'anno duemilaquattro, il giorno sei del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Tommaso Minervini – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Suppl., dott. Vincenzo De Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 14.5.2004

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Giunta Comunale, con delibera n.1512 del 27.10.1994, affidava il patrocinio all'Avv. Nicola Solimini per porre in essere ogni opportuna azione atta al recupero delle spese (£.296.863.632 oltre interessi compensativi e rivalutazione) sostenute per il funzionamento del complesso immobiliare sito sulla S.P. Molfetta-Terlizzi, già sede dell'ex preventorio antitubercolare, occupato abusivamente, a cessazione dell'attività sanitaria tra l'84 ed i primi mesi del '95, da alcuni nuclei familiari che fruivano di energia elettrica, telefono, acqua e fogna;
- La Sezione Promiscua del Tribunale di Trani, con sentenza n. 1049/2003, pronunciando sulla detta causa iscritta al n.1374/1997 e intentata dal Comune di Molfetta c/ Pascarella Luigi, Pascarella Giovanni, Samarelli Domenico, Pappagallo Susanna, Iannelli Vincenzo, Petruzzella Raffaele, Villani Micaela, Ingrassia Lucrezia Vincenza, Lima Paolo Ignazio, ha così provveduto:
- “dichiara la prescrizione quinquennale del credito vantato dall'attore, e ciò sino ai crediti maturati sino al 10.3.1992;
- rigetta la domanda per il credito residuo perché infondata la responsabilità solidale dei convenuti e non provato l'an ed il quantum della responsabilità di ciascun convenuto;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.”;
- Di Tanto ha reso edotta questa P.A. l'Avv. Solimini che, con missiva prot. n.53112 del 20.11.2003, sottolineando come inopinata la decisione del tribunale, ha evidenziato la erroneità della detta decisione nella parte in cui: “...a) ha dichiarato prescritti i crediti vantati sino al 10 marzo 1992 nei confronti di tutti i convenuti, nonostante l'eccezione di prescrizione fosse stata sollevata, ovviamente, da quelli costituiti in giudizio; b) ha ritenuto l'insussistenza della solidarietà passiva del debito tra i convenuti, nonostante sia vigente in materia il principio sancito dall'art. 1294 del codice civile, che stabilisce appunto la presunzione della solidarietà passiva tra i debitori, la quale presuppone solo che i soggetti siano tenuti (anche per titoli diversi) a pagare il medesimo debito (è il caso di specie, in cui più occupanti abusivi della struttura dell'ex preventorio ebbero ad utilizzare di fatto i servizi ivi installati)...”;
- Ritenuto opportuno prendere atto, non proponendo appello, della sentenza n.1049/2003 resa dal Tribunale di Trani nella causa n.1374/97 intentata dal Comune di Molfetta c/ gli occupanti del complesso immobiliare “ex Preventorio”, al fine di evitare l'alea di un giudizio dall'esito incerto che potrebbe comportare per l'Ente esborsi ben più onerosi;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

### DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di prendere atto, non proponendo appello, della sentenza n.1049/2003 resa dal Tribunale di Trani nella causa civile n.1374/97 intentata dal Comune di Molfetta c/ gli occupanti del complesso immobiliare “ex Preventorio”, meglio descritta in premessa.

- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.